Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 16 agosto 1927 - ANNO V** — **Numero 188**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2540 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'economia nazionale:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1672.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1399.

Liquidazione del Consorzio regionale carnico per le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Tolmezzo e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, concernente la liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale;

Visto il R. decreto 17 aprile 1921, n. 1643, con il quale il Consorzio regionale carnico fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Tolmezzo, venne riconosciuto come corpo morale, a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del relativo regolamento approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Vista la deliberazione, in data 30 dicembre 1926, del predetto Consorzio, contenente la proposta di messa in liquidazione;

Ritenuto che le attività finanziarie del Consorzio non sono sufficienti per far fronte ai suoi debiti e che pertanto deve farsi luogo alla liquidazione coatta, ai sensi del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio regionale carnico fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Tolmezzo, è posto in liquidazione, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 2.

Il sig. ing. Federico Rinoldi di Giovanni è nominato liquidatore del predetto Consorzio che sarà tenuto a corrispondere al liquidatore stesso una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal prefetto di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 118. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1673.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1349.**

Determinazione delle dogane del Regno e **delle loro facoltà.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Visti i decreti Reali 19 aprile 1923, n. 1314, 10 agosto 1923, n. 2380, e 29 giugno 1924, n. 1131, che stabiliscono l'organico e le facoltà delle dogane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le accluse tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

La tabella *A* determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facoltà speciali concesse ad alcune dogane.

La tabella *B* determina la specie delle merci che possono essere importate dalle dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Le dette tabelle sostituiscono quelle approvate e modificate con i decreti Reali 19 aprile 1923, n. 1314, 10 agosto 1923, n. 2380, e 29 giugno 1924, n. 1131.

Il presente decreto avrà attuazione dal 1° luglio 1927; però le variazioni agli uffici doganali che richiedano provvedimenti in ordine al personale od ai locali d'ufficio potranno attuarsi anche successivamente, con disposizioni ministeriali, in relazione a tali provvedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 70. — FERRETTI.

Tabella A che determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facoltà speciali concesse ad alcune dogane.

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Ancona . .	Ancona	I	I	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali. — Deposito franco.	Per tutte le merci.	—
Id.	Senigallia	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Magazzini generali.	—	—
Aosta . .	Aosta	II	I	di terra	La strada nazionale del Piccolo S. Bernardo e quella del Gran San Bernardo con gli altri tronchi di via che coincidendo con la strada stessa giungono dal confine sino all'ufficio doganale.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Autorizzata allo sdoganamento di macchinari e di materiali diversi destinati allo stabilimento locale Ansaldo-Cogne.
Ascoli . .	San Benedetto del Tronto	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Grottammare	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Porto S. Giorgio . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Bari . . .	Bari	I	I	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali, i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate, i tubi di ferro ed il solfato di rame, in magazzini di proprietà privata. — Per le materie lubrificanti, le àncore, le catene e gli altri oggetti ad uso navale, nei magazzini sulle calate del porto. — Magazzini generali. — Deposito franco.	Per tutte le merci.	—
Id.	Barletta.	I	II	id.	—	Per le merci, alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto la diretta custodia della dogana. — Per i ferri e gli acciai (come sopra) ed i cereali, in magazzini di proprietà privata. Per il nafteline, in serbatoi metallici per la Regia Marina.	—	

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Bari . . .	Trani	II	I	di mare	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. Per le derrate coloniali in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Bisceglie	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, ed i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Id.	Molfetta	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo, in barre o verghe greggie, ed i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Monopoli	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate, e per i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Depositi di oli minerali nei serbatoi metallici. — Magazzini generali.	—	—
Bologna .	Bologna.	I	II	interna	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Magazzini generali.	—	—
Bolzano .	Bolzano	I	II	id.	—	—	—	—
Id.	Fortezza	I	II	di terra	La strada ferrata del Brennero.	—	Per tutte le merci.	Funziona come dogana di confine per le merci in entrata o in uscita per la ferrovia del Brennero.
Id.	Brennero	II	I	id.	La strada ferrata e la strada comune che proviene da Innsbruck.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	S. Candido	II	I	Id.	La strada ferrata e la strada comune che proviene da Lienz.	—	Per tutte le merci.	Operazioni di circolazione per le merci spedite a mezzo di ferrovia da San Candido a Tarvisio e viceversa (via Lienz-Spittal-Villaco).

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Bolzano	Merano	II	I	interna	—	—	—	Importazione delle merci delle categorie XII, XIII, XIV, XV, XVI e XXII destinate al consumo locale della Val Venosta.
Id.	Tubre	II	II	di terra	La strada che corre tra la Val Venosta e il Canton dei Grigioni attraverso la Valle Monastero.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Autorizzata alla riesportazione dei prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente, per il rifornimento della valle Monastero.
Id.	Resia	II	I	id.	La strada che da Malles per il passo di Resia mette a Nanders.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Brindisi	Brindisi	I	II	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, i ferri e gli acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe greggie, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate ed il solfato di rame, in magazzini di proprietà privata. — Per le materie lubrificanti ad uso di bordo, nel magazzino della Società italiana di navigazione. — Per gli oli minerali della R. Marina.	Per tutte le merci.	—
Cagliari	Cagliari	I	I	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Id.	Torre Grande	II	II	id.	—	Per gli attrezzi ed altri generi occorrenti alla pesca ed alla preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Sant'Antioco	II	II	id.	—	(Come sopra).	—	—
Id.	Calasetta	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Carloforte	II	I	id.	—	(Come sopra).	—	—
Id.	Porto Scuso	II	II	id.	—	(Come sopra).	—	—
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è autorizzata, esclusi i tabacchi ed i tessuti, sotto diretta custodia della dogana.	—	Importazione di tessuti in pezza delle categorie XII, XIII e XIV.
Campobasso	Termoli	II	II	id.	—	—	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Carnaro	Fiume	I	I	di mare e di terra (internazionale)	La strada ferrata. Il ponte sull'Eneo ed il ponte girevole sulla Fiumara. La strada proveniente dal Porto di Susak che passa il confine al varco della Riva C. Colombo. La strada carreggiabile che proviene da Grohovo e che passa il confine a nord di S. Caterina. La strada carreggiabile proveniente da Scurigne e che passa il confine a Nord della Cappella di Santa Maria.	Per le derrate coloniali, lo zucchero, i cereali ed i prodotti della loro macinazione, lo granaglie, i legumi, i semi oleosi, la birra, le lastre di vetro, i materiali metallici ed i legnami, in magazzini di proprietà privata. Deposito di oli minerali e di residui della distillazione di oli minerali, in serbatoi metallici. Punto franco e Magazzini generali.	Per tutte le merci.	Operazioni di circolazione per tutte le merci spedite da Fiume a Clana via Pehlin-S. Mattia.
Id.	S. Nicolò	II	II	di terra	La strada proveniente da Castua che passa il confine al crocevia a Nord di Bergudi.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	S. Giovanni	II	III	id.	La strada proveniente da Castua e da S. Mattia che passa il confine alla Cappella di S. Giovanni.	—	—	Operazioni di circolazione per le derrate alimentari, spedite da Fiume a Clana via Pehlin-S. Mattia.
Id.	Drenova	II	III	id.	La strada proveniente da Sarsconi e da Luban che passa il confine a Sud del bivio di Clanzi.	—	—	—
Id.	Abbazia	II	I	di mare	—	—	—	—
Id.	Laurana	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Mattuglie	II	I	di terra	Le strade provenienti da Castua e da Rubessi che si congiungono al bivio di Mattuglie.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Giussici-confine	II	III	id.	La strada proveniente da Castua che passa il confine tra Giussici e Spincici.	—	—	—
Id.	Clana	II	II	id.	La strada proveniente da S. Mattia e da Mareeglie che passa il confine sotto Zidovje. Le strade carreggiabili provenienti da Castua e da Studena e che passano il confine a Sud di Brese ed a Nord della Cappella di S. Michele. La carreggiabile proveniente da Pod Medvešici e che passa il confine a Casa di caccia.	—	—	Operazioni di circolazione per il legname spedito a Fiume, via S. Mattia-Pehlin.
Id.	Clabranska	II	III	id.	Le strade provenienti dalle valli di Loz e di Ciabar che si congiungono a Ciabranska.	—	—	—
Id.	Dolina dei Noccioli	II	III	id.	Le strade provenienti dalle valle di Loz e di Ciabar che passano il confine a Dolina dei Noccioli ed in prossimità di Quota 909, monte Valcovizza Grande.	—	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interno od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Catania	Catania	I	I	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per le derrate coloniali, i cereali, le lamiere di ferro o di acciaio anche stagnate, la paraffina ed i lubrificanti, in magazzini di proprietà privata. Deposito di oli minerali e residui della loro distillazione in serbatoi metallici.	Per tutte le merci.	—
Id.	Riposto	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo, in barre o verghe greggie, e le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Catanzaro	Catanzaro	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per lo zucchero, le derrate coloniali ed il petrolio in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Cotrone	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per le derrate coloniali ed il petrolio, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Pizzo	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per lo zucchero, le derrate coloniali, il petrolio, nonchè per gli attrezzi e i generi occorrenti alla pesca ed alla preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Porto Santa Venere	II	II	id.	—	—	—	—
Chieti	Ortona a mare	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Como	Como	I	I	interna	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—
Id.	Ponte Chiasso	I	II	di terra	La strada nazionale di Chiasso.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi,	Funziona come Posto di osservazione della dogana di Como per le seterie in reimportazione.

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne o internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Como . .	Chiasso	I	II	di terra (internazionale all'estero)	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Ronago	II	III	di terra	La strada da Novazzano a Ronago, quella della Rosega che passa dalle Quattro opinioni e dal Crociale e l'altra che da Pedrinate mette a Drezzo.	—	—	—
Id.	Maslianico	II	III	id.	La strada comunale di Chiasso.	—	—	—
Id.	Bizzarone	II	III	id.	Le strade comunali di Bizzarone e Casanova provenienti da Brusato (Svizzera).	—	—	—
Id.	Porlezza	II	I	di lago	Il lago di Lugano.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, caricate sui piroscafi del lago.	—
Id.	Osteno	II	III	id.	Il lago di Lugano.	—	—	—
Id.	S. Margherita (lago di Lugano)	II	III	id.	Il lago di Lugano.	—	—	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Porlezza.
Id.	Lanzo d'Intelvi	II	III	di terra	La strada del Valmara.	—	—	—
Id.	Oria	II	II	di lago	Il lago di Lugano.	—	—	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Porlezza.
Id.	Val Morea	II	I	di terra	La ferrovia elettrica che proviene da Mendrisio.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Cosenza .	Paola	II	I	di mare	—	Per lo zucchero e le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Trebisacce	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	S. Angelo di Rossano.	II	III	id.	—	—	—	—
Cuneo . .	S. Dalmazzo di Tenda.	II	I	di terra	La strada nazionale che conduce a Tenda. — I sentieri detti Rovina e Monocolombo, che dal Colle delle Finestre si uniscono nel sentiero di S. Giacomo, il quale mette ad Entraque. — I sentieri Vallotta e Vallasco che dal Colle della Ciriegia e da Mollières si uniscono alla via delle Terme di Valdieri, la quale mette all'ufficio doganale di S. Anna di Valdieri.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Cuneo. . .	Argentera	II	II	id.	La strada nazionale del Colle della Maddalena ed il sentiero del Colle Puriac che si congiungono vicino alle Grange presso Argentera. — Il sentiero che dal Colle Alto o dal sentiero di S. Antonio mette a Vinadio; la via del Colle della Lombarda, Orgiano e S. Anna; la strada che dalla Francia, per la montagna del Colle Lungo o per le borgate di S. Bernolfo, Caglier ed il Vallone dei Bagni, mette a Vinadio. — La strada che per le Traversette mette direttamente in Francia. — Il sentiero detto Costizzo proveniente dal Colle di Agnello che fa capo a Chianale. — I sentieri per il Colle delle Monache e del Citrone che fanno capo a Sarotto.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Ferrara . .	Porto Garibaldi. . . .	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Volano	II	III	id.	Dal mare, il canale di Bocca di Po di Volano od il canale di Passo della Falce.	—	—	—
Firenze. .	Firenze	I	II	interna	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Magazzini Generali a Rifredi.	—	—
Foggia . .	Manfredonia	II	I	di mare	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Vieste	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Rodi Garganico. . . .	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—
Forlì. . .	Rimini	II	I	di mare	—	Per tutte le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	Importazione di tappeti di velluto di cotone.
Id.	Cattolica	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Cesenatico	II	III	id.	—	—	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Genova . .	Genova	I	I	di mare		Per tutte le merci sotto diretta custodia della dogana. — Per tutte le merci soggette a dazio, esclusi le derrate coloniali, i tessuti ed i tabacchi, nei magazzini municipali della Darsena. — Per tutte le merci soggette a dazio per la conservazion delle quali occorra il freddo, negli appositi magazzini frigoriferi. — Cereali, carrube, fecole, farine di frumento, amido, destrina, semi oleosi, gomme, resine, solfato di rame, carburo di calcio, cotone in massa, zucchero, marmellate, vermut, metalli e loro lavori (comprese le macchine o loro parti), cementi, trecce di paglia, mo azzo, glucosio, potassa e soda caustica, ossidi, carbonati, cloruri metallici (escluso quello di mercurio), cromati e bicromati di potassio e di sodio, solfati, solfuro di potassio e di sodio, solfiti, bisolfiti ed iposolfiti di calcio, di potassio e di sodio, silicati di potassio e di sodio, sali ammoniacali, sali d'antimonio, sali di stagno, glicerina, naftalina, caseina, prodotti chimici non nominati non alcoolici, estratti colorati, estratti tannici per concia, bitumi solidi, cassia e tamarindo naturale, canfora raffinata, sapone comune, sacchi vuoti, cordami (di amianto, di cocco, sparto, tiglio e simili, di lino e di canapa), pasta per la fabbricazione della carta, cartoni, utensili e lavori non nominati di legno, miele d'ogni sorta, velocipedi e motocicli, e merci in genere esenti da dazio d'importazione le cui similari nazionali sono soggette a dazio di esportazione, in magazzini di proprietà privata. — Deposito franco con sezioni alla Darsena, al Sylos-Grani, al ponte Paleocapa per gli oli lubrificanti ed i residui della distillazione di oli minerali, ed a Sampierdarena-Fiumara per la rettificazione degli oli vegetali. — Depositi di oli minerali in serbatoi metallici. — Magazzini generali a Rivarolo Liguro ed a Sampierdarena.	Per tutte le merci.	

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne o internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Genova	Camogli	II	III	di mare	—	—	—	—
Id.	S. Margherita Ligure	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Chiavari	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Lavagna	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Sestri Levante	II	II	id.	—	—	—	Importazione dei fosfati naturali destinati alla fabbricazione dei concimi chimici.
Id.	Riva Trigoso	II	III	id.	—	—	—	—
Girgenti	Porto Empedocle	I	II	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali e gli attrezzi navali ad uso dei piroscafi, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Lampedusa (Isola)	II	II	id.	—	—	—	Importazione di olio di oliva, zucchero di 1ª classe e derrate coloniali, per il consumo locale.
Id.	Licata	II	I	id.	—	Per tutte le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Sciacca	II	I	id.	—	Per il petrolio, i cereali, lo zucchero e le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Gorizia	Gorizia	I	II	di terra	La strada ferrata. — Le strade comuni da Skofialoka a Circhina e da Longatico inferiore a Idria.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Piedicolle	I	II	id.	La strada ferrata dalla Jugoslavia. — La strada comune da Skofialoka a Piedicolle.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Hotedrazica	II	III	id.	La strada comune da Longatico inferiore ad Idria. — La strada che da Calce mette a Zoll, diramandosi per Aidussina e Vippacco.	—	—	—
Id.	Bresnik	II	III	id.	La strada comune da Ziri ad Idria.	—	—	—
Grosseto	Porto S. Stefano	II	I	di mare	—	—	—	—
Id.	Follonica	II	II	id.	—	—	—	Importazione di ghisa da affinazione e fusione allo stato greggio comune e speculare per lo stabilimento locale (alti forni).
Id.	Giglio (Isola)	II	III	id.	—	—	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Imperia	Imperia - Porto Maurizio.	I	II	di mare		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per le lamiere di ferro o di acciaio, stagnate, in magazzini di proprietà privata. — Deposito franco o Magazzini generali.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Imperia - Oneglia	I	II	id.		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate e il sapone comune, in magazzini di proprietà privata. — Deposito franco.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	San Remo	I	II	id.		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata. — Deposito franco	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Ventimiglia	I	II	di terra (internazionale)	La strada ferrata. — La strada comunale del Muratone che passa da Pigna.	Per gli spiriti, gli oli vegetali, la birra, i metalli e loro lavori, in magazzini di proprietà privata. — Per gli oggetti di dotazione e d'uso delle *vetture-restaurants* della Società internazionale dei *Wagons-Lits* e per i commestibili e le bevande di rifornimento delle vetture stesse dirette all'estero, in magazzini della stazione ferroviaria.	Per tutte le merci.	—
Id.	Grimaldi	II	I	di terra	La strada nazionale proveniente dal confine francese.		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Piena	II	I	id.	La strada ferrata. — La strada della Valle del Roia, proveniente dal confine francese. — La strada comunale del Passo-Vescovo per le provenienze da Sospello.		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Istria	Pola	I	I	di mare		Pei materiali metallici in magazzini di proprietà privata. — Pei combustibili liquidi in serbatoi metallici per la R. Marina	Per tutte le merci.	—
Id.	Capodistria	II	I	id.			—	—
Id.	Isola	II	I	id.		Per le bande stagnate in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Pirano	II	I	id.			Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne o internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Istria . . .	Umago	II	III	di mare	—	—	—	—
Id.	Cittanova	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Parenzo	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Rovigno	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lussinpiccolo (isola di Lussino).	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lussingrande (isola di Lussino).	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Neresine	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Cherso (isola)	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Porto Albona	II	I	id.	—	—	—	—
Lecce . .	Otranto	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Gallipoli	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali ed i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Livorno. .	Livorno	I	I	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali o i pesci preparati, in magazzini di proprietà privata. — Per lo spirito o gli oli minerali, nei magazzini municipali del Marzocco. — Per gli oli minerali nei serbatoi metallici. — Depositi franchi. — Magazzini generali.	Per tutte le merci.	—
Id.	Portoferraio (Isola d' Elba)	II	I	id.	—	—	—	Importazione di macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e per l'estrazione o la lavorazione di minerali, e laminatoi per la siderurgia.
Id.	Marciana Marina (Isola d' Elba)	II	III	id.		—	—	—
Id.	Rio Marina (Isola d' Elba)	II	II	id.	—	—	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Livorno . .	Porto Longone (Isola d'Elba)	II	III	di mare	—	—	—	—
Id.	Campo nell'Elba . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Capraia (Isola)	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Piombino	I	II	id.	—	—	—	—
Id.	Marina di Cecina . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Lucca . .	Viareggio	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—
Id.	Forte dei Marmi . . .	II	II	id.	—	—	—	—
Macerata .	Porto Civitanova . . .	II	II	id.	—	—	—	Importazione dei silicati di potassio o di sodio per l'industria vetraria.
Massa Carrara	Marina di Carrara . . .	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Marina di Massa . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Messina .	Messina	I	I	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per lo zucchero, le derrate coloniali, i ferri o gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, il cemento ed i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Per gli oli minerali e residui della loro distillazione, in serbatoi metallici. — Magazzini generali.	Per tutte le merci.	—
Id.	Giardini	II	II	id.	—	—	—	Provvede allo svincolo dei bagagli dei viaggiatori nella stazione ferroviaria.
Id.	Lipari (Isola)	II	I	id.	—	Per lo zucchero di 1ª classe, le derrate coloniali ed il petrolio, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Milazzo	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali ed i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, lo zucchero e le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Patti	II	II	id.	—	Per i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Milano	Milano	I	I	interna	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Pel cotone in massa, i filati, i cereali, le granaglie, i sali di chinino e le carni congelate, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Napoli	Napoli	I	I	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, l'orzo tallito, le derrate coloniali, gli oli e grassi lubrificanti, la paraffina, le polveri piriche, la ghisa in pani, il ferro e l'acciaio in barre, verghe, tubi e lamiere, comprese le lamiere stagnate, lo zinco in pani e in fogli, le macchine e le loro parti, i pesci secchi, e per le derrate e materiali in genere destinati a provvista di bordo, in magazzini di proprietà privata. — Per gli oli minerali, nei magazzini della Regia Marina. — Deposito di oli minerali in serbatoi metallici. — Depositi franchi con Sylos granari. — Magazzini generali.	Per tutte le merci.	—
Id.	Portici	II	I	Id.	—	Per gli oli minerali, in serbatoi metallici. — Per le pompe da oli minerali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Torre del Greco	II	I	Id.	—	Per i cereali e gli attrezzi navali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Torre Annunziata	I	II	Id.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Id.	Castellammare di Stabia	I	II	Id.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali, il ferro e l'acciaio in barre e lamiere, comprese le lamiere stagnate, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali con Sylos granari.	—	—
Id.	Piano di Sorrento	II	II	Id.	—	—	—	—
Id.	Sorrento	II	II	Id.	—	—	—	—
Id.	Pozzuoli	II	I	Id.	—	—	—	

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Napoli . .	Capri (Isola).	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Procida	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Porto d' Ischia (Isola d' Ischia)	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Ponza (Isola)	II	II	id.	—	—	—	—
Novara . .	Novara	I	II	interna	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana o nei magazzini municipali.	—	—
Id.	Arona	II	I	di lago	Il lago Maggiore.	Per tutte le merci a la cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	Per tutte le merci caricate sui piroscafi del lago.	—
Id.	Piaggio di Valmara. .	II	I	di terra e di lago	Il lago Maggiore e la strada nazionale che da Piaggio di Valmara mette a Cannobio.	—	—	—
Id.	Domodossola	I	II	di terra	La strada ferrata. — La strada mulattiera che dal colle di Arbola scende al piano di Codelago, rasenta il lago di Devero e per le Alpi di Trompiolo giunge al Ponte e quindi a Goglio e Croveo, d'onde per la strada comunale mette a Baceno; il sentiero che dal Colle della Rossa scende alle Alpi di Devero indi giunge al ponte e si congiunge alla strada precedente; la strada mulattiera che per il ghiacciaio del Gries sulle Alpi del Bettelmatt conduce al piano di Marasck, di là alla cascata del Toce e lungo la sinistra di essa mette a Formazza, e la strada mulattiera che da Formazza, pel passo di S. Giacomo, mette in Svizzera.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Preglia	II	III	id.	La strada ferrata.	—	—	Emette speciale documento di legittimazione per le merci nazionali dirette a Domodossola.
Id.	Varzo	II	III	id.	La strada ferrata.	—	—	Idem
Id.	Isollo	II	I	id.	La strada ferrata e la strada nazionale del Sempione.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Idem
Id.	Ponte Ribellasca . . .	II	I	id.	La strada che dalla Valle delle Cento Valli, toccando Camedo, per il Ponte di Ribellasca mette a Revalvegezzo. — La ferrovia elettrica Locarno-Domodossola.	—	Per le merci trasportate con la ferrovia elettrica Locarno-Domodossola.	—

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Nuoro	Bosa	II	II	di mare		Per gli attrezzi ed altri generi occorrenti alla pesca ed alla preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata.	—	Importazione di pepe sino a 200 chilogrammi.
Id.	Arbatax	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Orosei	II	III	id.	—	—	—	—
Palermo	Palermo	I	I	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per gli agrumi, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate, i semi oleosi, i cereali, i cordami, i perfosfati minerali e le provviste di bordo dei piroscafi, in magazzini di proprietà privata. — Deposito di oli minerali in serbatoi metallici.	Per tutte le merci.	—
Id.	Ustica (Isola)	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Termini Imerese	II	II	id.	—	—	—	—
Pesaro	Pesaro	II	I	id.	—	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Fano	II	II	id.		—	—	—
Pescara	Pescara	II	I	id.		Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Potenza	Maratea	II	II	id.	—	—	—	—
Ragusa	Pozzallo	II	I	id.	—	—	—	
Id.	Mazzarelli	II	III	id.	—	—	—	
Ravenna	Ravenna	I	II	id.	Il Canale Corsini detto anche « Candiano »	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per le derrate coloniali e le frutta secche, in magazzini di proprietà privata. — Per gli oli minerali e residui della loro distillazione, in serbatoi metallici.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	I	II	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, lo zucchero, le derrate coloniali, i ferri e gli acciai laminati a caldo in barre o verghe greggio, il legname comune ed il cemento, in magazzini di proprietà privata.	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Reggio Calabria	Villa San Giovanni	II	I	di mare	—	Pei cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Gioia Tauro	II	II	id.	—	—	—	—
Roma	Roma	I	I	interna	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto la diretta custodia della dogana. — Per i ferri, le derrate coloniali, le granaglie e le polveri piriche, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Id.	Anzio	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Terracina	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Formia	II	I	id.	—	Per le derrate coloniali, il petrolio ed i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Gaeta	II	II	id.	—	Per gli oli minerali, in serbatoi della R. Marina.	—	—
Id.	Elena	II	III	id.	—		—	—
Id.	Civitavecchia	I	II	id.	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali, i ferri, la paraffina e le materie lubrificanti, in magazzini di proprietà privata. — Deposito di residui della distillazione di oli minerali in serbatoi metallici.	Per tutte le merci.	—
Rovigo	Tolle	II	II	id.	Dal mare, il Po della Tolle, il Po di Levante ed il Po di Gnocca.		—	—
Salerno	Salerno	I	II	id.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali e per le lamiere di ferro o di acciaio stagnate, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali.	—	—
Id.	Maiori	II	III	id.	—		—	—
Id.	Amalfi	II	II	id.	—		—	—
Sassari	Porto Torres	I	II	id.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per lo spirito ed il petrolio, nel deposito della Camera di commercio di Sassari.	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Sassari	Alghero	II	I	di mare	—	Per le lamiere di ferro o di acciaio stagnato, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Argentiera	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	S. Teresa di Gallura	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Maddalena (Isola)	II	I	id.	—	Per i viveri destinati alle Regie navi, in magazzini di proprietà privata. — Per il *nafteline*, in serbatoi della R. Marina.	—	—
Id.	Terranova Pausania	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Golfo Aranci	II	II	id.	—	Per gli oli minerali da consumarsi a bordo dei motopescherecci, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Savona	Savona	I	I	id.		Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i metalli o loro lavori, i cereali, le carrube, il fosforo ed i solfuri di fosforo, in magazzini di proprietà privata. — Depositi di oli minerali e di melazzo in serbatoi metallici.	Per tutte le merci.	—
Siracusa	Siracusa	I	II	id.		Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Pei cereali o le derrate coloniali, in magazzini di proprietà privata.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Augusta	II	I	id.		Per gli oli minerali in serbatoi metallici, per il *nafteline* in serbatoi della R. Marina o per i lubrificanti in magazzini della R. Marina.	—	—
Id.	Marzamemi	II	III	id.	—	—	—	—
Sondrio	Tirano	II	I	di terra	La strada comunale di Piattamala procedente dalla Valle di Poschiavo, la ferrovia del Bernina, la strada del Muretto che da Malvia mette a Chiesa e il sentiero che da Viano conduce a Baruffini di Tirano.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi lavorati.	—
Id.	Semogo	II	III	id.	La strada di Forno per il territorio extra-doganale di Livigno e Trepallo.	—	—	—
Id.	Stelvio	II	III	id.	La strada comunale di S. Maria del Canton Grigioni.	—	—	—

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Sondrio. .	Villa di Chiavenna . .	II	I	di terra	La strada nazionale di Samaden.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Montespluga	II	II	id.	La strada nazionale dello Spluga.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Importazione di unto da carri pel consumo locale.
Spezia . .	Spezia.	I	II	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, il filo di ferro o di acciaio, nonchè per i viveri e gli oli per conto della R. Marina, in magazzini di proprietà privata. — Deposito di oli minerali in serbatoi metallici.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Porto Venero	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Portusola	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lerici	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Monterosso al mare. .	II	II	id.	—	—	—	—
Taranto. .	Taranto	I	II	id.	—	Per tutte le merci sotto diretta custodia della dogana. — Per i cereali, i ferri e gli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie, le lamiere di ferro o di acciaio stagnate, in magazzini di proprietà privata. — Magazzini generali. — Depositi di oli minerali e derrate coloniali per la R. Marina.	—	—
Teramo. .	Giulianova	II	II	id.		—		—
Torino . .	Torino	I	I	interna	La strada nazionale del Colle de la Rou che fa capo a Bardonecchia. — La strada comunale de la grande Tour, che fa capo a Mélézet.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Per le lamiere di ferro o di acciaio stagnate e lo zucchero, in magazzini di proprietà privata.		—
Id.	Modane	I	II	di terra (internazionale all'estero)	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Bobbio Pellice	II	III	di terra	La strada comunale che dal Colle della Croce passa per le borgate di Villanova, Frère, Malpertuis e Bobbio Pellice.	—	—	—
Id.	Molaretto	II	I	id.	La strada nazionale del Cenisio.	—	Pei cavalli e le vetture dei viaggiatori e per il bestiame e l'avena destinati alle forniture militari del Cenisio.	Importazione di spiriti dalla Francia. — Esportazione di liquori e vermut con abbuono di diritti.
Id.	Clavières	II	II	id.	La strada di Monte-Genévre. — La strada comunale di Cervières.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Trapani	Trapani	I	II	di mare	—	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per i metalli e loro lavori e per i cereali, in magazzini di proprietà privata.	Per tutte le merci.	—
Id.	Castellammare del Golfo	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Marsala	I	II	id.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—
Id.	Mazzara del Vallo	II	I	id.	—	Per i cereali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Id.	Favignana (Isola)	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Pantelleria (Isola)	II	I	id.	—	—	—	—
Trento	Trento	I	I	interna	—	Per le derrate coloniali in magazzini di proprietà privata.	—	—
Trieste	Trieste	I	I	di mare	—	Per tutte le merci in magazzini di proprietà privata. — Punti franchi con facoltà di deposito e di cernita di tabacchi in speciali magazzini.	Per tutte le merci.	—
Id.	Muggia	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Postumia	I	II	di terra	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Caccia	II	I	id.	La grande strada Lubiana-Postumia-Trieste, la strada proveniente dalla valle di Circonico che, per Recchio e Unec, si congiunge con la precedente, e le strade che da Loz e da Otok conducono a S. Pietro del Carso.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Grado	II	II	di mare	Il canale lagunare che dal mare mette a Belvedere.	—	—	—
Id.	Monfalcone	II	I	id.	—	Per i materiali metallici destinati alle costruzioni navali, in magazzini di proprietà privata.	—	—
Udine	Udine	I	I	interna	La strada comune del Passo di Montecroce a Timau.	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—

DOGANE						FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Udine. . .	Pontebba	I	II	di terra	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci spedite con la ferrovia.	—
Id.	Tarvisio	I	II	id.	**Le strade ferrate dall'Austria o dalla Jugoslavia. — Le strade comuni da Thörl e da Kraniskagora.**	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Porto Nogaro.	II	III	di mare	La via d'acqua da Canalmuro per il fiume Corno.	—	—	—
Id.	Cervignano	II	III	id.	La via d'acqua da Canalmuro per il fiume Ausa.	—	—	—
Varese . .	Porto Ceresio	II	I	di terra e di lago	Il lago di Lugano e la strada che da Brusino Arsizio (Svizzera) mette a Porto Ceresio.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, caricate sui piroscafi del lago.	—
Id.	Saltrio	II	III	di terra	La strada che da Arzo (Svizzera) mette a Saltrio.	—	—	—
Id.	Gaggiolo	II	III	id.	Le due strade che da Stabio (Svizzera) mettono a Cantello: una che passa da Gaggiolo (strada del Gaggiolo), l'altra che passa da Rodero (strada di S. Margherita).	—	—	—
Id.	Clivio	II	II	id.	Le strade comunali provenienti da Ligornetto, da Arzo e da S. Pietro.	—	—	—
Id.	Luino	I	II	di terra e di lago (internazionale)	Il lago Maggiore e la strada ferrata.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, per la via del lago e per tutte le merci trasportate con la strada ferrata.	—
Id.	Maccagno	II	III	di terra	La strada ferrata.	—	—	Emette speciale documento di legittimazione per le merci nazionali che si trasportano con la ferrovia a Luino.
Id.	Pino.	II	III	id.	La strada ferrata.	—	—	Emette speciale documento di legittimazione per le merci nazionali che si trasportano con la ferrovia a Luino.
Id.	Brusimpiano	II	III	di lago	Il lago di Lugano.	—	—	—
Id.	Cremenaga	II	III	di terra	La strada che attraversa il ponte sul Tresa.	—	—	—
Id.	Ponte Tresa.	II	I	di terra e di lago	La strada che attraversa il ponte sul Tresa ed il lago di Lugano.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, caricate sui piroscafi del lago.	—

DOGANE					Vie doganali	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interno od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Varese . .	Fornasette	II	II	di terra	La strada provinciale della Svizzera.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Luino.
Id.	Armio Lozzo	II	III	id.	Il sentiero che da Indemini (Svizzera) mette direttamente ad Armio Lozzo.	—	—	—
Id.	Zenna	II	II	di terra e di lago	Il lago Maggiore e la strada comunale procedente dalla Svizzera.	—	—	—
Id.	Palone	II	III	di terra	La strada di Cassinone.	—	—	—
Venezia	Venezia	I	I	di mare	Le barche con merci a bordo devono percorrere i canali di Rocchetta, Malamocco, Poveglia, Santo Spirito, S. Clemente, Orfano, Campo interno del Porto di Lido e S. Marco.	Per tutte le merci, sotto diretta custodia della dogana. — Per la colofonia, il solfato di ramo, il cotone in massa, i cereali, i semi oleosi, le carrube, i pesci secchi ed in salamoia, le carni congelate ed i ferri profilati, in magazzini di proprietà privata. — Deposito di oli minerali o residui della loro distillazione, in serbatoi metallici. — Deposito franco. — Magazzini generali a Venezia e a Mestre.	Per tutte le merci.	—
Id.	Chioggia.	II	I	id.		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	—	—
Verona . .	Verona	I	II	interna		Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. — Magazzini generali.	—	—
Zara . . .	Zara.	I	II	di mare		—	—	Provvede ai particolari servizi stabiliti dal Ministero delle finanze in relazione allo speciale regime doganale di Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Tabella B. — Merci delle quali è permessa l'importazione dalle dogane di secondo ordine.

AVVERTENZE. — Le facoltà d'importazione conferite con la presente tabella s'intendono subordinate all'osservanza delle leggi speciali e delle convenzioni internazionali che vietano o limitano l'importazione di alcune merci.

Le dogane facoltizzate a concedere importazioni di merci ammesse in franchigia per effetto di speciali disposizioni, o a compiere importazioni di pacchi postali, o importazioni temporanee, non sono soggette, per il compimento di tali operazioni, alle limitazioni della presente tabella.

Le facoltà per la importazione delle merci includono quella dell'importazione dei recipienti nei quali le merci medesime sono contenute.

Gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, sino all'ammontare complessivo di L. 150 di diritti di confine, gli oggetti portati dai viaggiatori per loro uso particolare coi propri bagagli e le piccole paccottiglie dei marinai, possono essere importati da qualunque dogana.

Sezione o categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
I	I	Animali vivi	Tutte	Tutto	Tutto.
»	II	Carni, brodi, minestre e uova	Id.	Animali morti, carni ed uova	Animali morti, carni ed uova.
»	III	Latte e prodotti del caseificio	Id.	Latte fresco — Burro di latte (compresa la ricotta) — Formaggio.	Latte fresco — Burro di latte (compresa la ricotta) — Formaggio.
»	IV	Prodotti della pesca	Id.	Tutto, esclusi i pesci marinati, sott'olio od altrimenti preparati.	Pesci freschi, anche congelati — Pesci secchi, salati o affumicati — Crostacei, testacei e molluschi, freschi.
»	V	Coloniali e loro succedanei, zuccheri e prodotti zuccherati.	Id.	Caffè e zucchero di prima classe, fino alla quantità di kg. 200 per ciascuna merce.	Nessuna.
»	VI	Cereali, legumi, tuberi e loro derivati alimentari.	Id.	Tutto	Tutto, eccettuati l'orzo tallito (malto) e le farine diverse da quelle di frumento e di granturco giallo o rosso.
»	VII	Ortaggi e frutta	Id.	Id.	Tutte, eccettuati: gli ortaggi secchi, preparati per minestre o per condimento; i frutti, i legumi e gli ortaggi nell'aceto, in salamoia, nell'olio e nello spirito.
»	VIII	Bevande	Id.	Birra al massimo dei gradi — Ghiaccio e neve.	Ghiaccio e neve.
»	IX	Sale e tabacchi	(Vedi disposizioni della tariffa)	(Vedi disposizioni della tariffa)	(Vedi disposizioni della Tariffa).
II	X	Semi e frutti, oleosi, e loro residui.	Tutto	Semi oleosi di lino e di ricino — Olive fresche — Copra — Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose — Sansa di olive.	Olive fresche — Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose — Sansa di olive.
»	XI	Oli e grassi, animali e vegetali, e cere.	Id.	Lardo	Lardo.
III	XII	Canapa, lino, juta e altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati — Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili — Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili — Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili — Filati di lino, semplici — Filati di canapa, semplici — Filati di lino e di canapa, ritorti — Filati di juta — Filati e spago di carta — Filati di lino e di canapa, da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto — Reti — Tele di lino e di canapa incatramate, oliate e simili, smerigliate.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati.
	XIII	Cotone	Cotone: in bioccoli o in massa; depurato, lavato e sgrassato (idrofilo); impregnato di sostanze antisettiche, anche preparato per la vendita al minuto; in ovatte — Cascami di cotone — Filati semplici e filati ritorti mer-	Cotone: in bioccoli o in massa — Cascami di cotone.	Nessuna.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
			cerizzati e non mercerizzati — Catone ordite — Filati da cucire, in matassino, in gomitoli, su rocchetti o simili, o comunque preparati per la vendita al minuto — Corde — Reti — Tessuti incatramati, oliati o simili — Tessuti smerigliati.		
III	XIV	Lana, crino e peli..............	Lane: naturali o sudice; lavate; tinte; cardate; pettinate; meccaniche — Crino animale — Pelo — Setole — Filati di lana, altri — Lavori grossolani di crino.	Lane naturali o sudice e lane lavate — Crino animale greggio — Pelo greggio — Setole greggie.	Lane naturali o sudice e lane lavate.
»	XV	Seta e seta artificiale............	Bozzoli — Seta tratta greggia o tinta — Cascami di seta greggi, pettinati, filati.	Bozzoli	Bozzoli.
»	XVI	Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti non compresi in altre categorie.	Oggetti cuciti, limitatamente ai sacchi.	Oggetti cuciti, limitatamente ai sacchi	Nessuna.
IV	XVII	Minerali metallici, ceneri e scorie.	Tutte	Tutte	Nessuna.
»	XVIII	Ghisa, ferro e acciaio............	Id.	Rottami di ferro e di acciaio e rottami di ghisa (limitatamente a quelli che provengono da demolizione o riparazioni di bastimenti in vicinanza della dogana, semprechè il materiale sia ridotto nelle condizioni volute dalla Tariffa) — Rotaie per ferrovie e tramvie — Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie e per tramvie — Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle rotaie — Chiodi di ferro o di acciaio — Viti di ferro o di acciaio — Botti di lamiera di ferro o di acciaio — Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio — Ami da pesca.	Rottami di ferro e di acciaio e rottami di ghisa (limitatamente a quelli che provengono da demolizioni o riparazioni di bastimenti in vicinanza della dogana, semprechè il materiale sia ridotto nelle condizioni volute dalla Tariffa).
»	XIX	Rame e sue leghe..............	Id.	Rame e sue leghe, in pani o in rottami — Fogli o lamiere, di rame e sue leghe greggi — Viti e chiavarde, di rame e sue leghe — Chiodi e bullette, di rame e sue leghe — Monete di rame e sue leghe aventi corso legale nel Regno.	Rame e sue leghe in rottami — Monete di rame e sue leghe aventi corso legale nel Regno.
»	XX	Altri metalli comuni e loro leghe...	Id.	Piombo in rottami — Zinco in rottami e zinco in fogli o lamiere.	Piombo in rottami — Zinco in rottami.
»	XXI	Lavori diversi di metalli comuni, non compresi in altre categorie.	Id.	Nessuna..................................	Nessuna.
»	XXII	Macchine e apparecchi..........	Tutte, esclusi: le griglie meccaniche, di ghisa, per caldaie, le macchine utensili, le presse, torchi e strettoi idraulici, le macchine centrifughe, le macchine non nominate per molini, pastifici, panifici e brillatoi, le macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni, le macchine non nominate per le lavorazioni complementari della carta e dei cartoni, le macchine per le industrie grafiche, le macchine per fondere caratteri e	Id	Id.

Sezione	Categoria	Titolo	DOGANE DI SECONDO ORDINE — Prima classe	Seconda classe	Terza classe
			comporre, le macchine per la filatura, le macchine per la tessitura, le macchine per fare maglie, frange, passamani e simili, i telai per fare tulli, pizzi, *guipures* e per ricamare, le macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali, le macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali, le macchine per la lavorazione di colori e di materie affini, le macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere ed imbianchire fibre e materie tessili, le macchine per conceria e per la lavorazione delle pelli, i trasportatori e gli elevatori continui, i laminatoi, mangani e calandre, i torchi e frantoi per semi e frutti, gli apparecchi non nominati per l'applicazione dell'elettricità e loro parti.		
	XXIII	Utensili per arti e mestieri e per l'agricoltura.	Tutte	Falci, falciole, lame da trinciapaglia o da trinciafieno e roncole — Badili, vanghe, zappe, picconi, pale, sarchielli, vomeri ed altri simili strumenti per la lavorazione del suolo; forche, forconi e rastrelli, di ghisa, di ferro o di acciaio — Scuri, ascie, piccozze e punte da vomeri — Coltelli e trincetti, per arti e mestieri e per l'agricoltura — Utensili e strumenti, per arti e mestieri e per l'agricoltura, nominati e loro parti (esclusi quelli di legno)	Nessuna.
	XXIV	Strumenti scientifici e orologi.....	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica, macchine fotografiche, binocoli e monocoli, occhiali, canocchiali o microscopi, barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua, contatori, bilance di precisione, macchine da calcolare, orologi, casse da orologi.	Orologi da tasca..............................	Id.
	XXV	Armi e munizioni...............	Tutte	Fucili ad avancarica — Pistole e rivoltelle — Capsule esplodenti — Cartucce cariche.	Id.
	XXVI	Veicoli	Id.	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili — Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili — Motocicli — Carrozzelle laterali o da rimorchio per motocicli — Velocipedi.	Id.
	XXVII	Pietre, terre e minerali non metallici.	Id.	Marmo greggio — Alabastro greggio — Marmo ed alabastro lavorati — Pietre per costruzioni — Coti di pietra naturale — Mole da affilare o arrotare anche montate, di pietra naturale — Smeriglio e corindone naturale — Macine di pietra — Lavagne o ardesie, naturali o artificiali, greggie — Pietre da calce e da cemento — Caolino — Argille, terra refrattaria e terre da fonderia — Pietra pomice — Zolfo — Bitumi solidi — Carbon	Marmo greggio — Alabastro greggio — Pietre per costruzioni — Coti di pietra naturale — Mole da affilare e arrotare — Lavagne e ardesie naturali greggie — Pietre da calce e da cemento — Caolino — Argille, terre refrattarie o terre da fonderia — Pietra pomice — Zolfo — Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati — Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.

Sezione	Categoria	Titolo	DOGANE DI SECONDO ORDINE — Prima classe	Seconda classe	Terza classe
				fossile ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati — Pietre, terre o minerali non metallici, non nominati.	
V	XXVIII	Laterizi e materiale cementizio...	Tutto	Laterizi: pianello ordinarie; mattoni ordinari; mattoni forati; tegole comuni — Calce comune cotta o viva — Gesso crudo o cotto.	Laterizi: pianello ordinarie; mattoni ordinari; mattoni forati; tegole comuni — Calce comune cotta o viva — Gesso crudo o cotto.
»	XXIX	Prodotti delle industrie ceramiche.	Id.	Terre cotte d'uso comune..................	Terre cotte d'uso comune (limitatamente agli utensili ed al vasellame senza ornati).
»	XXX	Vetri e cristalli..................	Id.	Bottiglie comuni — Damigiane — Lavori di vetro o di cristallo, non nominati: non arrotati, nè smerigliati, nè incisi; arrotati, smerigliati e incisi — Vetro rotto.	Bottiglie comuni — Damigiane — Vetro rotto.
»	XXXI	Amianto, grafite e mica............	Tutto, esclusi i tessuti di amianto ed i lavori di tessuto di amianto non nominati.	Amianto greggio, anche in polvere — Grafite — Mica in massa, in polvere, in scagliette o in lamine greggie.	Amianto greggio, anche in polvere — Grafite.
VI	XXXII	Legni e sughero..................	Tutto, esclusi il *linoleum, coriolcum* e simili.	Legno comune — Legna da fuoco — Carbone di legna — Doghe per botti — Remi, pali e pertiche — Botti, nuove o vecchie — Forme per calzature — Utensili o lavori non nominati, di legno — Sughero greggio.	Legno comune — Legna da fuoco — Carbone di legna — Doghe per botti — Remi, pali o pertiche — Botti, nuove o vecchie — Forme per calzature — Utensili o lavori non nominati, di legno — Sughero greggio.
»	XXXIII	Paglia e altre materie da intreccio.	Tutto	Canne, giunchi e vimini — Lavori non nominati di giunchi, vimini paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali, grossolani — Trecce di scorza, di sparto, di legno e simili per cordami ed altri lavori — Steli di saggina — Scope di saggina — Radiche per spazzole.	Canne, giunchi e vimini, greggi — Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo o di altre simili materie vegetali, grossolani — Steli di saggina — Scope di saggina — Radiche per spazzole.
»	XXXIV	Materie da intaglio e da intarsio.	Id.	Corallo greggio — Corna, ossa e materie affini, greggie — Corozo.	Corallo greggio — Corna, ossa e materie affini, greggie.
VII	XXXV	Oli minerali, di resina e di catrame: gomme o resine.	Id.	Oli minerali limitatamente al petrolio illuminante ed alla benzina.	Benzina portata come provvista delle vetture o carri automobili.
»	XXXVI	Oli essenziali, profumerie, saponi e candele.	Tutto, esclusi gli oli essenziali ed essenze, tassati sul valore, i profumi sintetici ed i costituenti di essenze non nominati.	Sapone comune; sapone profumato — Candele.	Nessuna.
»	XXXVII	Prodotti chimici inorganici	Tutto	Solfato di rame — Carburo di calcio.	Solfato di rame.
»	XXXVIII	Concimi	Id.	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.
»	XXXIX	Prodotti chimici organici.........	Tutto, esclusi gli alcaloidi non nominati o loro sali, ed i prodotti derivanti dal catrame compresi nelle voci 714 a 765 della tariffa.	Tartaro greggio e gruma di botte — Feccia di vino.	Tartaro greggio e gruma di botte — Feccia di vino.
»	XL	Generi medicinali e prodotti farmaceutici.	Tutto, esclusi: i prodotti medicinali sintetici arseno-benzolici. *Le preparazioni farmaceutiche non nominate composte e le specialità medicinali potranno importarsi alle dogane di second'ordine della I classe solo se per uso particolare.*	Nessuna................................	Nessuna.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
VII	XLI	Generi per tinta e per concia, colori e vernici.	Tutte	Nessuna	Nessuna.
VIII	XLII	Pelli e pellicce	Tutte, escluse le pelli conciate col pelo ed i loro lavori.	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate — Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche — Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli — Selle — Fornimenti da tiro, corregge, corde ed altri lavori da sellaio o da correggiaio, di pelle o di cuoio — Valige, bauli, cappelliere e cassette da viaggio, di pelle o di cuoio.	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate — Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche — Carniccio.
»	XLIII	Gomma elastica e guttaperca	Tutte, esclusi: i tessuti gommati in pezza; i passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici altri; gli oggetti di vestiario o da viaggio, di tessuto gommato; i lavori di tessuto gommato non nominati.	Nessuna	Nessuna.
»	XLIV	Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche.	Tutte	Manoscritti	Manoscritti.
»	XLV	Strumenti musicali	Id.	Nessuna	Nessuna.
»	XLVI	Pietre preziose, argento, platino e lavori di metalli preziosi.	Id.	Id.	Id.
»	XLVII	Oggetti di moda, calzature ed effetti d'uso personale, non compresi in altre categorie.	Id.	Id.	Id.
»	XLVIII	Mercerie, balocchi e spazzole	Id.	Id.	Id.
»	XLIX	Materie vegetali non comprese in altre categorie.	Id.	Avena — Lieviti — Crusca — Fieno — Luppolo — Scorze di agrumi, fresche o secche — Foglie di alloro — Fiori freschi — Prodotti vegetali non nominati.	Avena — Crusca — Fieno — Luppolo — Scorze di agrumi, fresche o secche — Foglie di alloro — Fiori freschi — Prodotti vegetali non nominati.
»	L	Materie animali non comprese in altre categorie.	Id.	Seme di bachi da seta — Spugne greggie — Budella fresche e budella salate.	Seme di bachi da seta — Budella fresche.
»	LI	Prodotti diversi	Id.	Stracci di ogni sorta	Stracci di ogni sorta.
»	LII	Oro e monete d'oro e d'argento	Id.	Oro in monete — Argento in monete della Unione latina.	Oro in monete — Argento in monete dell'Unione latina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1674.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1415.

Facilitazioni nelle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Viste le condizioni e tariffe valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 per cento, costituente l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunte le voci seguenti:

Acido carbonico emanato da sorgenti naturali nazionali, compresso.

Argille di produzione nazionale, destinate a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole.

Bestiame indicato al paragrafo 1, sub *b*), *c*), *d*), della tariffa ordinaria n. 4 G. V.

Fosforiti.

Gesso per l'agricoltura.

Immondizie (spazzature di case e di città).

Letame e materie fecali.

Leucite.

Marmo in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere.

Olii vegetali non commestibili, di produzione nazionale, in destinazione degli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili.

Perfosfati o superfosfati d'ossa e minerali.

Sabbia quarzosa, di produzione nazionale, per vetrerie e per segare i marmi.

Sale comune, sal marino, salgemma, per usi industriali.

Terra o argilla refrattaria di produzione nazionale.

Terra sabbiosa da fonderia di produzione nazionale.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale risultante dall'art. 8 del citato R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è ridotto al 350 per cento (art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790), sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A) Sono annullate le voci:

Bestiame indicato al paragrafo 1, *b*), *c*), *d*), della tariffa ordinaria n. 4 G. V.

Fosforiti.

Gesso per l'agricoltura.

Immondizie (spazzature di case e di città).

Letame e materie fecali.

Leucite.

Perfosfati o superfosfati d'ossa e minerali.

B) nella voce « Legno comune da costruzione o da opera, ecc. » è cancellata la parola « greggio », e alla percorrenza minima di 600 km. è sostituita quella di 400 km.

C) sono aggiunte le voci seguenti:

Ambrogette di pietra.

Concimi azotati di produzione nazionale, compresi nelle seguenti voci: calciocianamide; solfato di ammonio in botti, barili o sacchi; nitrato di calcio in botti, barili o sacchi; nitrato di ammonio mescolato, in quantità non eccedente il 50 per cento, con leucite, gesso, argilla od altre sostanze minerali.

Legno comune da costruzione o da opera, greggio (tronchi d'albero anche scortecciati), di produzione nazionale.

Paglia comune.

Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche e antiperonosporiche.

Recipienti vuoti compresi nella voce « Recipienti per il trasporto delle merci » della Nomenclatura della P. V.

Zolfo ramato.

Art. 3.

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » sono apportate le aggiunte e modificazioni seguenti:

A) La condizione speciale 3ª della tariffa eccezionale n. 21 G. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« 3ª La presente tariffa è applicabile ai trasporti eseguiti con lettera di vettura internazionale e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

« E' pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le Ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione ».

B) La condizione speciale 2ª della tariffa eccezionale n. 25 G. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« 2ª La serie *C* della presente tariffa è applicabile ai trasporti eseguiti con lettera di vettura internazionale e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

« E' pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le Ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione ».

C) Nel testo della tariffa ordinaria n. 36 P. V., alle stazioni di transito indicate nel 1° capoverso, è aggiunta, dopo Chiasso, quella di Tirano.

Fra il 1° ed il 2° capoverso della tariffa medesima è inserito il seguente:

« La detta riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le Ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione ».

D) Alla tariffa eccezionale n. 106 P. V. è aggiunta la seguente serie:

SERIE *C*. — Vino e mosto nazionali in esportazione dall'Italia via terra.

Ai trasporti di vini e mosti nazionali eseguiti con lettera di vettura internazionale e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle,

Postumia e Fiume, è accordata, sui prezzi delle serie precedenti, la riduzione del 20 %.
La detta riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

E) Nella tariffa eccezionale n. 107 P. V., alla classe 76 assegnata alle « barbabietole in natura », è sostituita la classe 78.

F) Nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 127 P. V., alla classe 69, assegnata allo « zolfo greggio in pani o in pezzi anche misti con polvere di zolfo », è sostituita la classe 71.

G) Nella tariffa eccezionale n. 136 P. V., alla classe 82 assegnata alla « pirite marziale o di ferro », è sostituita la classe 85, e alla classe 83 assegnata alle « ceneri di piriti di ferro » è sostituita la classe 86.

H) Nella tariffa eccezionale n. 141 P.V., applicabile alle sabbie da costruzione, ghiaie, ciottoli (esclusi quelli di quarzo), pietrisco greggio e pozzolana, la percorrenza massima dei trasporti è elevata a 150 km.

Art. 4.

Nel volume 2° delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » sono apportate alla Nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A) E' aggiunta la voce « Argille destinate a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole » con la seguente classificazione:

73 — 82 84 —

B) La voce « Caolino » è annullata con la relativa classificazione e nota e sostituita dalla seguente:

Caolino:

a) puro	66	—	73	75	—
b) impuro	73	—	81	82	—

Si classifica come caolino impuro quello che ha colorazioni varie come grigiastra, giallognola, verdastra. Quello bianco si classifica come puro.

C) La classificazione della voce « Marmo in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere », è così modificata:

73 — 82 84 —

D) La classe 82 assegnata per il peso minimo di 15 tonnellate alla voce « Pietra da cemento: *b*) cotta » è sostituita dalla classe 83.

E) Alla voce « Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi » è aggiunta la seguente nota:

« In questa voce sono comprese anche le sabbie quarzose miste a polvere di marmo, residuate dalla segatura dei marmi ».

F) Le voci « Torchi idraulici » e « Torchi altri » sono annullate e sostituite dalla seguente:

Torchi:

a) da vino, da olio e da altri prodotti agricoli, anche montati su ruote	49	66	—	—	112
b) altri	45	51	53	—	—

Art. 5.

Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (volume 1°) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel punto 1°, il diritto di sosta o di deposito del bagaglio è ridotto a L. 0.20 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di L. 0.30 per ogni deposito;

b) nel punto 4, la tassa di L. 4, per carro di merce pesata complessivamente è ridotta a L. 3;

c) nel punto 5, la tassa per la verifica della tara dei carri è ridotta da L. 4 a L. 3 per carro;

d) nel punto 7, la provvigione pel servizio assegni è ridotta da L. 0.30 a L. 0.20 per ogni 100 lire indivisibili, fermo restando il minimo di L. 0.50 per assegno;

e) nel punto 17, la tassa per l'uso della gru è ridotta da L. 0.80 a L. 0.50 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

Art. 6.

Il diritto speciale di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è ridotto, per ogni carro di qualsiasi portata, a L. 10 per i binari di allacciamento ed a L. 5 per il carico e scarico in punti determinati.

Art. 7.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli andranno in vigore dalle date che per ciascuno di essi saranno fissate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, senza obbligo del preavviso di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose ».

Art. 8.

Il presente decreto, dopo un anno di esperimento, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI. — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 145. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1675.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1375.

Riconoscimento giuridico delle Federazioni provinciali fasciste dei commercianti di Macerata, Grosseto, Como, Modena, Siracusa, Lucca e Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 5 e 28 maggio 1927, con le quali la Confederazione nazionale fascista dei commercianti chiede, a norma di legge, il riconoscimento giuridico delle Federazioni provinciali di Macerata, Grosseto, Como, Modena, Siracusa, Lucca e Mantova;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 14 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni provinciali fasciste dei commercianti di Macerata, Grosseto, Como, Modena, Siracusa, Lucca e Mantova, costituite in conformità allo statuto approvato con Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, e aderenti alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.
E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le dette Federazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, sono applicabili anche alle Federazioni elencate nel precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 96. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1676.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1341.

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della bassa valle del fiume Tenna, in Fermo.

N. 1341. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, il Consorzio di irrigazione della bassa valle del fiume Tenna, con sede in Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1346.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Opacchiasella.

N. 1346. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Opacchiasella.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1678.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1350.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Dionigi Strocchi », in Faenza.

N. 1350. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Dionigi Strocchi », in Faenza, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1768, che costituisce in ente morale la « Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano »;
Ritenuta la opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'ente predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione dell'ente « Camera laziale della lana e del formaggio pecorino romano » è sciolto.
Il comm. prof. Nello Fotticchia, ispettore generale del Ministero dell'economia nazionale, è nominato commissario governativo per la temporanea amministrazione dell'ente.
I poteri del commissario dureranno fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.

Proroga dei poteri del Regio commissario per la temporanea amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria siciliana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1902, che istituisce l'ente autonomo « Fiera campionaria siciliana »;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1926, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del predetto ente e la nomina di un Regio commissario;
Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica di commissario il comm. Vincenzo Florio per altri sei mesi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Vincenzo Florio è confermato commissario governativo per la temporanea amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria siciliana ».

La durata dei poteri del commissario è prorogata di sei mesi a decorrere dal 20 giugno 1927.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1927.
Disposizioni per l'esercizio venatorio nei riguardi della selvaggina nobile stanziale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 luglio 1927, recante restrizioni all'esercizio venatorio per l'annata 15 agosto 1927 - 14 agosto 1928;

Ritenuta la necessità di chiarire la portata delle facoltà contenute nell'articolo stesso, per quanto concerne l'esercizio venatorio consentito nei riguardi della selvaggina nobile stanziale;

Decreta:

Articolo unico.

L'esercizio venatorio, nei riguardi della selvaggina nobile stanziale, è consentito solo per quanto concerne la caccia, rimanendo in pieno vigore le disposizioni recate dall'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, che ne vietano l'aucupio.

Roma, addì 9 agosto 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1927.
Autorizzazione al Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, in Palermo, ad istituire ed esercitare un magazzino generale a Villalba.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, e il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza 5 luglio 1927 del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo;

Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;

Esaminati gli atti annessi alla istanza suddetta;

Decreta:

Il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire e ad esercitare un magazzino generale a Villalba, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1927.
Autorizzazione al Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, in Palermo, ad istituire ed esercitare un magazzino generale a Riesi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, e il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza 5 luglio 1927 del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo;

Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;

Esaminati gli atti annessi alla istanza suddetta;

Decreta:

Il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire e ad esercitare un magazzino generale a Riesi, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: BISI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1927 i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico.

Il giorno 3 agosto 1927 nella ricevitoria postale di Zeri, provincia di Massa Carrara, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno il servizio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Pontremoli.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	363157 368158 363159	70 — 70 — 70 —	Brignole *Gio. Batta* fu Antonio, minori Brignole Luigi sotto la p. p. della Brignole *Teresa* madre Garzoglio *Emilia* ved. Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova) con usufrutto a Garzoglio *Emilia* fu Luigi, ved. Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova).	Brignole *Giuseppe* fu Antonio, minori Brignole Luigi sotto la p. p. della Brignole *Maria Teresa* madre Garzoglio *Anna* ved. di Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova) con usufrutto a Garzoglio *Anna* fu Luigi ved. di Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova).
Cons. 3.50 %	586799	861 —	*Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini* Maria Rosa di *Filippo* minore sotto la p. p. del padre, domic. in Verona.	*Pollettini* Maria Rosa di *Filippo-Benito* o *Benito*, minore, ecc., come contro.
»	626899	182 —	*Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini* Maria Rosa di *Filippo*, minore, ecc., come sopra; con usufrutto a *Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini Filippo* fu Felice, domic. a Verona.	*Pollettini* Maria Rosa di *Filippo-Benito* o *Benito*, minore, ecc., come contro, con usufrutto a *Pollettini Filippo-Benito* o *Benito* fu Felice, domic. a Verona.
Cons. 5 %	400068	1,800 —	Figli legittimi nascituri di Bertolazzi Maria, Luigi e *Franco* fu Luigi, domiciliati a Milano; con usufrutto a Savini Luigia fu Massimiliano.	Figli legittimi nascituri di Bertolazzi Maria, Luigi e *Francesco* detto *Franco* fu Luigi, ecc., come contro.
»	155233	600 —	Mallia *Giulia-Carlotta* fu Alessandro moglie di Cipolla Avenia Giovanni fu Antonino, domic. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta) con vincolo dotale.	Mallia *Carlotta Adele Giulia* fu Alessandro, moglie, ecc., come contro.
»	310752	1,250 —	Pipino Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, domic. a Pinerolo (Torino) con usufrutto a favore di Maranini Gemma fu *Antonio*, moglie di Pipino Bartolomeo, domic. a Spezia.	Pipino Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Pinerolo (Torino) con usufrutto a favore di Maranini Gemma fu *Giovanni*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3.50 %	817845	1,400 —	*Bando Felicina* di Antonio, moglie di Callerio *Nino*, domic. ad Oleggio (Novara).	*Baudo Felicita* di Antonio, moglie di Callerio *Giovanni*, detto *Nino*, domic. ad Oleggio (Novara).
»	169802	213.50	Queirolo *Angela Colomba* fu Paolo, moglie di Mainetto Matteo di Carlo, domic. a Genova, con vincolo dotale.	Queirolo *Colomba Angela* fu Paolo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 001.506 di L. 11,516.50, in data 10 febbraio 1926, con scadenza nell'esercizio 1927-28 intestata al sig. Santarini Carlo fu Giovanni e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Lucca.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Roma, 25 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(*1ª pubblicazione*). (Elenco n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4897 — Data della ricevuta: 2 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rizzo Roberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2547 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tommasi Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 3500 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data della ricevuta: 6 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Morgioni Alberto fu Achille, per conto di Dell'Orto Teresa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 136.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei premi per i migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche, filosofiche e morali, naturali, storiche e filologiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 945;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sei premi di L. 5000 ciascuno da conferirsi come segue:

a) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e morali;

b) due ai migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche;

c) uno al miglior lavoro su argomento di scienze naturali;

d) due ai migliori lavori su argomenti di scienze storiche e filologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori degli Istituti medi d'istruzione, Regi o pareggiati, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori d'istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza di questo Ministero.

L'ammissione al concorso però non avrà effetto nei confronti di chi venga nominato professore di ruolo in una Università o Istituto superiore, nell'intervallo sino alla proclamazione dei vincitori.

Art. 3.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali, stampati non prima dell'anno 1926 o inediti.

Non sono ammissibili lavori e studi già presentati, comunque, a precedenti concorsi a premi di questo Ministero o di altri Enti ed Istituti.

Non sono ammissibili lavori, redatti in lingua straniera o editi all'estero.

I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non saranno accettati.

Ciascun lavoro deve essere autenticato con la firma autografa dell'autore.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da L. 3, l'aspirante deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e grado, l'istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intenda concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.

Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarli, prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altri enti.

Art. 5.

Domanda e lavori dovranno essere inoltrati dall'aspirante per il tramite del capo dell'Istituto presso cui presta servizio e dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche) non oltre le ore 19 del giorno 30 dicembre 1927.

Art. 6.

La Reale accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1928.

I premi saranno corrisposti ai vincitori subito dopo la proclamazione.

A tutti i concorrenti sarà quindi inviato un estratto a stampa della relazione della Reale accademia dei Lincei.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di ritenere e catalogare nella propria biblioteca, a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.

Nei volumi prescelti e immessi nella biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale accademia dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.

Tutti gli altri lavori saranno restituiti ai concorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero e negli Atti della Reale accademia dei Lincei.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di concorso per 8 posti di sottotenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 8 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, il 3 novembre 1927, alle ore 9.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1700 annue, l'indennità militare di L. 200 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguite presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato al 3 novembre 1927 il 28° anno d'età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 1° ottobre 1927, la domanda in carta da bollo da L. 3, con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio debitamente legalizzata, corredato dello stato dei punti riportati nei singoli esami;

b) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenenti, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annuale di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) quietanza dell'ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione e secondo le norme del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alle Sottodirezioni di Pola e Maddalena e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, 8 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di coltura generale o sulle materie incluse nel programma	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*)	—	Ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	Minuti 20	2
3	Diritto amministrativo	2	Minuti 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	Minuti 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	Minuti 15	3
6	Economia politica	2	Minuti 15	2

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

N.B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fondi dell'amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

DIRITTO COMMERCIALE e MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggieri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.